
Comune di Flaibano

Provincia di Udine

Prot. n. 2359 del 27/04/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2012 N° 00004 del Reg. Delibere
Copia conforme

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

L'anno 2012, il giorno 23 del mese di aprile alle ore 19.00 in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 16/04/2012 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

FABBRO STEFANO	SINDACO	presente
PICCO LUCA	VICESINDACO	presente
PANDOLFO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	presente
PICCO AMO	ASSESSORE	presente
DE MICHIELI VALDI	ASSESSORE	presente
ROTA IVAN	CONSIGLIERE	presente
MATTARA MARIA	CONSIGLIERE	presente
MICHELUTTI ANITA	CONSIGLIERE	presente
PICCO GERMANA	CONSIGLIERE	presente
CRUCIATTI MORIS	CONSIGLIERE	presente
GUBIAN RENATO	CONSIGLIERE	presente
CEROI FRANCO	CONSIGLIERE	presente
FABBRO FEDERICO	CONSIGLIERE	presente

Assiste il segretario comunale Sig. **FIORENZA dott. Carlo.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FABBRO STEFANO nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute nello stesso decreto legge ed a quelle contenute negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

DATO ATTO che:

- detta imposta ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/92, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- l'aliquota base è lo 0,76% e che i consigli comunali possono modificare, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali e le relative pertinenze, con la possibilità di diminuirla o aumentarla sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di diminuirla fino allo 0,1%;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati;
- dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione. I Comuni possono stabilire che l'importo per la detrazione venga elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. Detta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione per abitazione principale è maggiorata di Euro 50,00.= per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può superare l'importo di Euro 400,00.=;
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504/92 (soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale);
- i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge n. 662/96 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente);
- è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76%. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;
- per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/97, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

VERIFICATO che stante le stime di gettito effettuate dall'ufficio tributi il fabbisogno finanziario dell'Ente, atto a garantire l'erogazione dei propri servizi, può essere soddisfatto solamente modificando in aumento l'aliquota base di 0,04 punti percentuali e l'aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze di 0,1 punti percentuali rispetto a quanto previsto dal decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, mantenendo però ferme le detrazioni in esso stabilite;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio, espresso precedentemente sulla proposta, ai sensi dell'art. 49, 1° co. del T.U.E.L., approvato con D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, così come risulta in calce alla presente delibera;

VISTO l'art.1 comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche;

Con voti favorevoli n. 13 (tredici), espressi per alzata di mano da n. 13 (tredici) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di istituire l'imposta comunale propria (IMU) e di determinare le seguenti aliquote per l'anno 2012:
 - **aliquota base** 0,80 %;
 - **aliquota ridotta** per abitazione principale e relative pertinenze 0,50 %
 - **aliquota ridotta** per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%
3. di stabilire che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione è maggiorata di Euro 50,00.= per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può superare l'importo di Euro 400,00.=;
4. di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge n. 662/96 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente);
5. di stabilire che, ai fini dell'accertamento IMU delle aree edificabili, sono fatti salvi i valori minimi già stabiliti ai fini ICI, o da stabilirsi usando le stesse modalità a suo tempo stabilite per l'imposta comunale sugli immobili;
6. di trasmettere copia autentica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, con separata votazione unanime, la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L. R. 21/2003, stante l'urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento.

OGGETTO: PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

espresso su proposta di delibera inerente il seguente argomento:

**ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CON
CONTESTUALE DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.**

**X FAVOREVOLE
CONTRARIO**

**Il Responsabile
F.to MICHELIZZA dott.ssa Patrizia**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to FABBRO STEFANO

Il Segretario Comunale
F.to FIORENZA dott. Carlo

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 27/04/2012 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 12/05/2012.

Comune di Flaibano, li 27/04/2012

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Claudia VIOLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 27/04/2012 al 12/05/2012, e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.

Comune di Flaibano, li

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 27/04/2012 con protocollo n° 2355.

La presente deliberazione è stata comunicata al CO. RE. CO. di Provincia di Udine:

il con protocollo n° a seguito richiesta di controllo di legittimità da parte di _____

ivi pervenuta in data _____ prot. n. _____

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 23/04/2012

Art. 1, comma 19 L.R. 11/12/2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni -

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to FIORENZA dott. Carlo

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Comune di Flaibano, li 27/04/2012

Il Responsabile
Claudia Viola